PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Udine, 11 aprile 2005, n. 00004062005-04-11

Elezioni amministrative del 22 e 23 maggio 2005. Propaganda elettorale.

In vista delle elezioni indicate in oggetto, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare il sereno svolgimento delle relative operazioni fin dall'inizio della campagna elettorale.
Al riguardo, si prega di voler svolgere ogni opportuna iniziativa affinché trovino piena applicazione le disposizioni attinenti le modalità di svolgimento della propaganda elettorale e dell'esercizio del diritto di voto.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, per le riunioni di propaganda elettorale in luogo pubblico, non si applicano le disposizioni dell'art. 18, ultimo comma, del t.u. delle leggi di P.S.. Tuttavia, al fine di predisporre tempestivamente gli eventuali, necessari servizi a tutela dell'ordine pubblico, invita i rappresentanti dei singoli partiti, gruppi e movimenti politici che intendano organizzare comizi pubblici di voler informare tempestivamente il Commissariato della Polizia di Stato del comune di Cividale del Friuli.
Si istituiscono, come di consueto, nel Commissariato di Polizia di Stato per il comune di Cividale del Friuli e presso il Municipio nel comune di Premariacco, appositi registri dove i rappresentanti dei singoli partiti, gruppi e movimenti politici che intendono organizzare comizi pubblici indicheranno, di proprio pugno, la data e l'ora di presentazione dell'avviso, il giorno, l'ora e la piazza in cui intendono organizzare il comizio stesso, apponendo la propria firma.
Detto registro sarà esposto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.
Le piazze saranno indicate dai Sindaci, con esclusione di quelle interessate da intenso traffico, da mercati e da attività scolastiche (nei giorni di scuola), ospedali, luoghi di cura, caserme, chiese (durante le funzioni), ecc. ed attrezzate con apposito palco.
A tal fine, il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli dovrà comunicare tempestivamente, al locale Commissariato di Polizia di Stato, le piazze ove potranno svolgersi le riunioni di propaganda elettorale in argomento.
Inoltre, i comizi stessi potranno svolgersi anche in altre aree non predeterminate precedentemente, previa tempestiva comunicazione al Sindaco ed agli organi di P.S. e naturalmente, solo se compatibili con le esigenze del traffico, con eventuali altre manifestazioni già indette e purché non ricorrano i casi di esclusione sopra specificati.
La prenotazione potrà essere fatta non prima di nove giorni, escluso il giorno del comizio e non oltre le ventiquattrore precedenti l'inizio del comizio stesso.
La prenotazione non si qualifica come condizione indispensabile per l'effettuazione del comizio, ma ha lo scopo precipuo di consentire ad un partito, gruppo o movimento politico di impegnare con certezza per un determinato giorno ed ora la piazza o il luogo pubblico prescelto.
I partiti, gruppi e movimenti politici potranno, perciò, effettuare, senza prenotazione, pubblici comizi nelle piazze e nei luoghi che non risultino impegnati per quel giorno ed ora, sottostando, peraltro, alla regola di informare gli Organi di Polizia, negli orari di apertura degli uffici sopra specificati.
Si dispone, altresì, che lo stesso partito, gruppo o movimento politico non prenoti più piazze e luoghi di un Comune (capoluogo e sue frazioni) nello stesso giorno per poi utilizzare solo alcune, precludendo, così, ad altri partiti, gruppi o movimenti politici di indire altri comizi.
Se la piazza prescelta fosse già prenotata, secondo le modalità sopra indicate, il partito, gruppo o movimento politico che intende impegnare la stessa piazza nel medesimo giorno, deve dare inizio al proprio comizio almeno tre ore dopo l'ora stabilita per l'inizio del precedente comizio. In tal caso il comizio che precede deve rispettare l'orario di inizio indicato nella prenotazione e terminare almeno un'ora prima dell'orario di inizio prenotato per il successivo comizio.
Tutti i comizi avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 23.00.
Venerdì 20 maggio, il termine di chiusura è prorogato alle ore 24.00.
In caso di eventuali riunioni di propaganda elettorale in sale di esercizi pubblici, anche se, come detto, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 non si applicano le disposizioni dell'art. 18, ultimo comma, del t.u. delle leggi di P.S., al fine di predisporre tempestivamente gli eventuali, necessari servizi a tutela dell'ordine pubblico, i titolari delle licenze e/o gli organizzatori dovranno dare preavviso di riunione, almeno ventiquattrore prima, direttamente al Commissariato della Polizia di Cividale del Friuli.

Tali riunioni si terranno, preferibilmente, nelle sale separate da quelle di mescita.
Le disposizioni concernenti il preavviso alle Autorità di P.S. e i luoghi di svolgimento delle riunioni citate – sala separata da quella di mescita – possono essere rispettate in linea di massima qualora esigenze di ordine pubblico le impongano. L'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra non costituisce, pertanto, motivo ostativo alle riunioni in argomento che potranno svolgersi ugualmente, sotto la personale responsabilità degli organizzatori.
Sono inoltre vietati:
- la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- i cortei, anche motorizzati; le fiaccolate o le parate in genere, l'impiego di bande musicali (per corteo motorizzato si intende la colonna formata da sei o più mezzi);
- il transito dei mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove sono in corso altre riunioni elettorali, nonché i cortei da parte dei citati mezzi mobili;
- la sosta degli automezzi annunzianti comizi in prossimità di ospedali, luoghi di cura, caserme, scuole ed edifici di culto (durante le elezioni e le funzioni).
Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale e della pubblicità fonica sui mezzi mobili, si richiama l'attenzione sul combinato disposto dell'art. 7 della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'art. 59 del regolamento di esecuzione al codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495) in base al quale la stessa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero del Prefetto, se riguarda più Comuni, e deve essere svolta secondo i termini e le modalità del citato art. 7. Dovrà essere limitata all'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi ivi compreso il nome dell'oratore e solamente dalla ore 9.00 alle ore 21.30.
Gli altoparlanti dovranno essere tenuti a volume moderato per non disturbare la quiete pubblica e le normali attività dei cittadini ed il loro uso dovrà comunque cessare entro le ore 21.30.
In attuazione dell'art. 9 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 8 della legge n. 130/1975, nei giorni di sabato 21 maggio, domenica 22 maggio e lunedì 23 maggio p.v. non saranno tenuti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico e che è altresì vitata, nei suddetti giorni, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale.
Si rammenta, inoltre, che l'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, vieta ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni destinati alla votazione.
Le Amministrazioni comunali sono invitate a voler tener presente, nel regolamentare la concessione in uso delle sale, così come previsto dall'art. 19 della legge n. 515/1993, un periodo di rispetto di sessanta minuti tra la fine di una riunione di propaganda elettorale e l'inizio di quella successiva e di considerare anche la possibilità di reiterare, nella stessa giornata, la concessione in uso delle sale stesse, secondo i criteri esposti per l'uso delle piazze.
Analoga attività di impulso sarà posta in essere per quanto concerne le affissioni di propaganda elettorale, in merito alla necessità di adibire, nell'adempimento delle attribuzioni di cui all'art. 2 della legge n. 212/1956, come modificato dalla legge n. 130/1975, per le affissioni stesse, gli spazi maggiormente idonei e visibili.
Per quanto attiene la problematica dei gruppi fiancheggiatori che hanno inoltrato istanza per ottenere spazi di propaganda elettorale indiretta, si chiede agli Organi di Polizia di vigilare affinché tali gruppi si astengano dalle affissioni di qualunque manifesto murale e/o stampato al di fuori degli spazi loro assegnati.
Da ultimo, si invitano i signori Sindaci dei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco a voler richiamare al senso di responsabilità i rappresentanti dei partiti, i gruppi ed i movimenti politici affinché siano pienamente rispettate le direttive impartite dal Ministero dell'interno e le istruzioni sopra riportate.
Segnatamente, si confida nel rispetto delle norme relative alle affissioni di propaganda elettorale, in particolare per quanto riguarda il divieto di affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano e degli altri beni di valore.